



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene

Tel. 0444.221645 - Fax 0444.221565 - email: ecologia@comune.vicenza.it

PGN 30374 del 15 aprile 2014

OGGETTO: Provvedimenti per la disinfestazione dalla *Aedes albopictus* "zanzara tigre" nel territorio del Comune di Vicenza. Ordinanza

IL DIRETTORE

Premesso che il monitoraggio effettuato nella campagna di disinfestazione nell'anno 2013 ha documentato la presenza di "*Aedes albopictus*", detta zanzara tigre, su tutto il territorio comunale;

Considerato che occorre provvedere per contenere l'infestazione ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione dalla zanzara tigre "*Aedes albopictus*", finora avviata su aree pubbliche, da estendersi necessariamente anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;

Considerato che la zanzara "*Aedes albopictus*" ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali e non (vento, autoveicoli, persone, ecc.) in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

Vista la L. 23/12/78 n. 833;

Visto il D.L. 4.12.1993 n. 496;

Visto il Regolamento Comunale d'igiene;

Visti gli artt. n° 50, comma 10, e n° 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- INVITA -



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

la cittadinanza, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 1° novembre 2014:

- A non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- A procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- A svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatori, ecc., giornalmente o di lavarli o capovolgerli;
- A coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere). Di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua e sostituito qualora ossidato;
- A introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
- A provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

- ORDINA -

nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 1° novembre 2014:

1. Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;

2. Ai Consorzi, agli Enti che gestiscono comprensori, ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, ai proprietari di terreni incolti in prossimità di abitazioni, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, e di eliminare le eventuali raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante, procedendo autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi, i quali dovranno essere mantenuti nelle corrette condizioni igienico sanitarie anche attraverso gli opportuni interventi di sfalcio e pulizia.

3. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua, assicurandone invece il ricambio costante.

4. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).

5. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

- Disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- Eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- Stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

- Provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

Inoltre, coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

6. Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* (1 agosto – 15 settembre) si riscontrerà all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

Le responsabilità per eventuali inadempimenti od inosservanze dai punti da 1 a 6, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempimenti od inosservanze avranno avuto luogo e i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00, con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n° 689, oltre l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari con relativa spesa che sarà posta a carico degli stessi trasgressori secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

Invia alla Polizia Municipale e al Dipartimento di prevenzione dell'USSL 6 Vicenza, che sono incaricate delle attività di controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il personale del Comune addetto al coordinamento e controllo delle attività di disinfestazione e derattizzazione è autorizzato a richiedere l'intervento immediato della Polizia Municipale o del personale di vigilanza dell'ULSS 6 nel caso rilevi situazioni in contrasto con il presente provvedimento.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Vicenza, nonché pubblicizzato mediante affissione nelle pubbliche vie; copia del presente provvedimento, inoltre, viene inviata all'Ufficio Stampa Comunale.

AVVERTE

- 1) che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR - Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 2) che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07.08.1990 n° 241, è il dott. Enrico Crimì, Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica, telefono 0444 221645.

Vicenza lì 14. 04. 2014

F.to **IL DIRETTORE**
dott. Danilo Guarti



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA